

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

UFFICIO AFFARI GENERALI – POLITICHE CONTRATTUALI E SINDACALI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2019

MODULO 1 – SCHEDA 1.1

Giunta Regionale d'Abruzzo

Data di sottoscrizione	21/11/2019
Periodo temporale di vigenza	Anno 2019
Composizione delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente: – Dott.ssa Barbara Morgante Componenti: Dr. Fabrizio Bernardini Dr.ssa Roberta Rizzone Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie: CGIL F.p. – CISL Fp – UIL Fpl – CSA – CISAL - R.S.U.
Soggetti destinatari	Personale regionale comparto
Materie trattate dal contratto integrativo	Istituti contrattuali previsti dall'art. 17 del CCNL 01.04.1999 e s.m.i – CCNL 21/05/2018: - Progressioni Economiche - Indennità di comparto - Produttività, indennità varie
543 Rispetto dell'iter adempimenti	Intervento dell'organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa
	La documentazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti in data

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Con deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 25/03/2019, successivamente integrata dalla DGR n. 174 dell'8/04/2019, è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012.</p>
	<p>L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 è stato assolto attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei curricula e delle retribuzioni del personale dirigenziale, dei curricula dei titolari di posizioni organizzativa, dei contratti decentrati integrativi e dei dati relativi alle assenze del personale.</p>
	<p>Con D.G.R. n. 236 del 6/05/2019 è stato approvato il Piano delle Prestazioni relativo all'anno 2019.</p> <p>Le risultanze gestionali relative all'esercizio 2019, inerenti il predetto piano, saranno elaborate dal competente Servizio e trasmesse all'OIV per le valutazioni dei risultati dei dirigenti e la conseguente valutazione del personale del comparto da parte degli stessi</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – Modalità di utilizzo delle risorse accessorie – Risultati attesi – altre informazioni utili).

Illustrazione di quanto disposto dal Contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito- materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

L'ipotesi di Contratto integrativo stipulato in data 21/11/2019 disciplina l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2019, esso è quindi un contratto integrativo economico.

Va evidenziato che per il 2019 il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 e al D.Lgs n. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo, all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Si precisa che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: *“...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.*

Tuttavia, l'entrata in vigore di tale disposizione è stata posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale all'art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020;*

Le risultanze della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2019 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, così come integrata dall'art. 3 comma 120 della legge 244/2007 e dall'art. 76 della legge 133/2008;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che, con determinazione dirigenziale n. DPB011/168 del 17/10/2019, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse destinate alla

retribuzione accessoria per il personale del comparto, tenendo conto della normativa vigente in materia e sulla base di un'ipotesi di riduzione, di cui all'art. 33 D.L. 34/2019, applicando il metodo della semi somma dei dipendenti in servizio al 1° gennaio ed al 1° settembre 2019 rispetto ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018. A seguito dell'emanazione del citato Decreto n. 3 del 3 settembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2019), con determinazione n. 672/DPB011 del 13/11/2019, si è proceduto a reintegrare il Fondo risorse decentrate anno 2019 dell'importo oggetto di riduzione in applicazione della normativa di cui al D.L. 34/2019, la cui entrata in vigore risulta posticipata al 1° gennaio 2020;

Si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del predetto Contratto tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004 relative all'anno 2017 sono state inglobate nell'importo unico consolidato, al netto di quelle destinate, nel suddetto anno, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Pertanto, si è provveduto a decurtare dall'importo unico consolidato la somma di € 4.378.106,00, importo della retribuzione di posizione e di risultato destinato, nell'anno 2017, alle Posizioni Organizzative, comprensivo di € 70.000,00 inerente le alte professionalità in quanto le stesse sono state retribuite a valere sulla predetta retribuzione di posizione e di € 118.953,52 (importo della retribuzione di posizione e di risultato anno 2017 del personale delle Province confluito nel Fondo Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 96 lett. a), della legge 56/2014 che dispone testualmente che *il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario, in particolare quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito, rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del Contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo CCNL stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge*). Il citato importo è comprensivo, inoltre, di euro 96.779,08, quale quota parte relativa alle P.O. dei Centri per l'Impiego /1° luglio/31 dicembre).

Si evidenzia che è stata operata, altresì, la decurtazione di € 1.478.461,00 effettuata sul Fondo anno 2015 e consolidata ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013.

Si rileva inoltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, si è provveduto a operare sul Fondo 2019 una decurtazione per un importo di € 40.283,00.

Il Fondo anno 2019 è stato costituito inserendo, tra le risorse stabili, le somme previste dall'art. 67, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e) e dall'art. 67, comma 5, lett. a. In merito agli importi di cui alla lett. e), gli stessi sono la risultante della sommatoria delle voci inerenti gli istituti di parte stabile dei Fondi delle 4 province costituiti secondo le disposizioni di cui al predetto comma 96 lett. a) della legge 56/2014. E' stato inserito, inoltre, l'importo di euro 1.798.839,05 riferito a n. 189 dipendenti trasferiti ai sensi della legge 205/2017, art. 1, comma 779, il quale prevede l'armonizzazione del salario accessorio del personale trasferito. L'aumento di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) è stato previsto in attuazione della DGR 445 del 29.07.2019 che prevede l'inserimento nella dotazione organica regionale dei dipendenti in servizio presso la Protezione Civile e, nello specifico, del personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, per i quali si è proceduto alla stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017, per complessive n. 27 unità. Tra le risorse variabili in aggiunta alla voce storica relativa all'1,2% del monte salari, sono state incluse le somme derivanti dall'applicazione dall'art. 67 comma 3 lett. d) . L'importo totale del fondo comprensivo anche della quota destinata al finanziamento della retribuzione di posizione è stato quindi ridotto in ottemperanza al disposto dell'art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017 . La decurtazione operata pari € **886.996,81** è stata determinata tenuto conto del:

- del valore complessivo del fondo delle categorie anno 2019 pari ad € **12.449.999,09** sommato a quanto destinato dall'Amministrazione alla retribuzione di posizione e di risultato per il medesimo anno pari ad € **4.534.913,12** (complessive n.301 P.O.) , per un valore complessivo pari ad € **16.984.912,21**;
- dell'importo soggetto al limite dell'art. 23, comma 2, quantificato in euro **13.764.400,15**
- delle voci non soggette al limite dell'art. 23 comma 2 , come individuate dal DL 135/2018 e da quanto stabilito nelle circolari che hanno definito gli ambiti di esclusione per l'importo di € **3.220.512,06**.

- limite del fondo anno 2016, ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, pari ad euro **12.877.403,34**.

Quadro sintetico delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate:

Unico Importo Consolidato art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	€	13.944.673,72
Decurtazione Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato	€	4.378.106,00
Decurtazione fondo 2015 per riduzione di personale consolidata	€	1.478.461,00
Decurtazione per applicazione art. 4 D.L. 16/2014	€	40.283,00
Totale Risorse Stabili al netto delle riduzioni	€	8.047.823,72
ART. 67 c.2 lett.a) CCNL 2016 - 2018	€	112.403,20
ART. 67 c.2 lett.b) CCNL 2016 - 2018	€	108.767,10
ART. 67 c.2 lett.c) CCNL 2016 - 2018	€	91.347,49
ART. 67 c.2 lett. e) CCNL 2016 - 2018	€	2.285.024,10
ART. 67c.5 lett. a) CCNL 2016 - 2018	€	233.036,12
Totale Risorse Stabili	€	10.878.401,73
Totale risorse variabili comprensivo di economie	€	1.571.597,36
Totale Stabili+Variabili	€	12.449.999,09
Riduzione limite art.23 D.LGS. 75/2017	€	886.996,81
Risorse Utilizzabili	€	11.563.002,28
RIPARTIZIONE		
Indennità di comparto	€	714.676,56
Progressioni economiche storiche	€	3.450.114,00
Progressioni economiche nell'anno	€	320.000,00
Indennità turno, reperibilità rischio maneggio valori	€	80.000,00
Compensi per specifiche responsabilità art.70-quinquies	€	2.190.320,00
Attività particolarmente disagiate	€	250.000,00
Premio per performance organizzativa, individuale e differenziazione	€	4.557.891,72
Totale Utilizzato	€	11.563.002,28
Retribuzione di Posizione e di Risultato 2019 (301 P.O.)	€	4.534.913,12

Giunta Regionale d' Abruzzo

Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Essendo il contratto sottoscritto, un contratto esclusivamente di tipo economico, che ha valenza annuale, è in itinere la sottoscrizione del CCI con la disciplina dei nuovi istituti di cui al CCNL 21.05.2018.

Tuttavia, poiché nell'ambito della destinazione delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattuali, euro 320.000,00 sono destinati alle Progressioni Economiche Orizzontali, si precisa che sono in corso di predisposizione i criteri per la definizione delle procedure per le P.E.O. anno 2019.

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

Il sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente, approvato in ultimo con DGR n. 113 del 22.02.18, risulta articolato nella maniera di seguito indicata:

Fase 1 - Predisposizione (ed approvazione) dei principali documenti di programmazione economico finanziaria;

Fase 2 – Definizione (ed approvazione) degli obiettivi strategici triennali;

Fase 3 – Elaborazione previa opportuna negoziazione, degli obiettivi ed individuazione dei relativi indicatori e target di riferimento con conseguente approvazione del piano delle prestazioni;

Fase 4 – Monitoraggio semestrale;

Fase 5 – Misurazione e valutazione annuale;

Fase 6 – Erogazione degli incentivi economici

Fase 7 - Rendicontazione

Il sistema di misurazione della performance individuale, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2012, trova applicazione:

- per il personale dirigenziale
- per i titolari di posizione organizzativa
- per i dipendenti

La misurazione e valutazione della prestazione del personale dirigenziale riguarda due principali ambiti:

- 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- 2) le competenze organizzative, gestionali e professionali.

Le risultanze del sistema di valutazione sono utilizzate:

- a) per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato al risultato secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 8 aprile 2011 n. 6;
- b) per l'applicazione di tutti quegli istituti giuridici che fanno riferimento al merito.

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance) adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II del D.Lgs 150/2009

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo sono relativi alla corresponsione della retribuzione accessoria di tutti gli istituti che fanno riferimento al merito, sulla base del coinvolgimento dei singoli nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Strutture.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo 1 – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Va evidenziato che per il 2019 il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 e al D.Lgs n. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo, all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Si precisa che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: *“...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.*

Tuttavia, l'entrata in vigore di tale disposizione è stata posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale all'art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020.*

Le risultanze della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2019 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, così come integrata dall'art. 3 comma 120 della legge 244/2007 e dall'art. 76 della legge 133/2008;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che, con determinazione dirigenziale n. DPB011/168 del 17/10/2019, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse destinate alla retribuzione accessoria per il personale del comparto, tenendo conto della normativa vigente in materia e sulla base di un'ipotesi di riduzione, di cui all'art. 33 D.L. 34/2019, applicando il metodo della semi somma dei dipendenti in servizio al 1° gennaio ed al 1° settembre 2019 rispetto ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018. A seguito dell'emanazione del citato Decreto n. 3 del 3 settembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2019), con determinazione n. 672/DPB011 del 13/11/2019, si è proceduto a reintegrare il Fondo risorse decentrate anno 2019 dell'importo oggetto di riduzione in applicazione della normativa di cui al D.L. 34/2019, la cui entrata in vigore risulta posticipata al 1° gennaio 2020.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 1; del predetto Contratto tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004 relative all'anno 2017 sono state inglobate nell'importo unico consolidato, al netto di quelle destinate, nel suddetto anno, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Pertanto, si è provveduto a decurtare dall'importo unico consolidato la somma di €. 4.378.106,00 (importo della retribuzione di posizione e di risultato destinato, nell'anno 2017, alle Posizioni Organizzative,

comprensivo di €. 70.000,00 inerente le alte professionalità (in quanto le stesse sono state retribuite a valere sulla predetta retribuzione di posizione) e della somma di € 118.953,52 (importo della retribuzione di posizione e di risultato anno 2017 del personale delle Province confluito nel Fondo Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 96 lett. a), della legge 56/2014 che dispone testualmente che *il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario, in particolare quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito, rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del Contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo CCNL stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge*). Il citato importo è comprensivo, inoltre, di euro 96.779,08, quale quota parte relativa alle P.O. dei Centri per l'Impiego /1° luglio/31 dicembre).

Si evidenzia che è stata operata, altresì, la decurtazione di €. 1.478.461,00 effettuata sul Fondo anno 2015 e consolidata ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013.

Si rileva inoltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, si è provveduto a operare sul Fondo 2019 una decurtazione per un importo di € 40.283,00.

Il Fondo anno 2019 è stato costituito inserendo, tra le risorse stabili, le somme previste dall'art. 67, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett.e) e dall'art. 67, comma 5, lett. a. In merito agli importi di cui alla lett. e), gli stessi sono la risultante della sommatoria delle voci inerenti gli istituti di parte stabile dei Fondi delle 4 province costituiti secondo le disposizioni di cui al predetto comma 96 lett. a) della legge 56/2014. E' stato inserito, inoltre, l'importo di euro 1.798.839,05 riferito a n. 189 dipendenti trasferiti ai sensi della legge 205/2017, art. 1, comma 779, il quale prevede l'armonizzazione del salario accessorio del personale trasferito. L'aumento di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) è stato previsto in attuazione della DGR 445 del 29.07.2019 che prevede l'inserimento nella dotazione organica regionale dei dipendenti in servizio presso la Protezione Civile e, nello specifico, del personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, per i quali si è proceduto alla stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017, per complessive n. 27 unità. Tra le risorse variabili in aggiunta alla voce storica relativa all'1,2% del monte salari, sono state incluse le somme derivanti dall'applicazione dall'art. 67 comma 3 lett. d) . L'importo totale del fondo comprensivo anche della quota destinata al finanziamento della retribuzione di posizione è stato quindi ridotto in ottemperanza al disposto dell'art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017 . La decurtazione operata pari €. **886.996,81** è stata determinata tenuto conto del:

- del valore complessivo del fondo delle categorie anno 2019 pari ad € **12.449.999,09** sommato a quanto destinato dall'Amministrazione alla retribuzione di posizione e di risultato per il medesimo anno pari ad € **4.534.913,12** (complessive n.301 P.O.) , per un valore complessivo pari ad €. **16.984.912,21**;
- dell'importo soggetto al limite dell'art. 23, comma 2, quantificato in euro **13.764.400,15**
- delle voci non soggette al limite dell'art. 23 comma 2 , come individuate dal DL 135/2018 e da quanto stabilito nelle circolari che hanno definito gli ambiti di esclusione per l'importo di € **3.220.512,06**.
- limite del fondo anno 2016, ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, pari ad euro **12.877.403,34**.

Sezione 1 - Risorse decentrate stabili

RISORSE STABILI

Unico Importo consolidato (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018)	€	13.944.673,72
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2. lett.a)	€	112.403,20
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.b)	€	108.767,10
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.c)	€	91.347,49
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.e)	€	2.285.024,10
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.5 lett.a)	€	<u>233.036,12</u>
TOTALE RISORSE STABILI	€	16.775.251,73

Sezione 2 – Risorse variabili

RISORSE VARIABILI

- Art. 31 co. 3 CCNL 22.01.2004	€ 476.431,73
Art. 8 co. 6 CCNL 11.04.2008	€ 322.079,53
Risorse variabili ex ARSSA	€ 217.425,00
Risorse variabili ex Abruzzo Lavoro	€ 58.848,00
Art. 67 comma 3 lett.d) CCNL 21/05/2018	€ 15.531,56
Somme non utilizzate provenienti anno precedente	€ 481.281,54
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 1.571.597,36
Quote progettazione art. 67 co. 3 lett.c)	€ 40.000,00

Sezione 3 – Decurtazioni del fondo

E' stata operata la decurtazione effettuata sul fondo 2015 e consolidata ex art. 9 comma 2 bis, del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, la decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato consolidata nel 2018, la decurtazione in esecuzione dell'art. 4 del D.L. 16/2014 e la decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

Il totale delle risorse risulta essere di **€ 18.346.849,09**.

Le riduzioni risultano essere rispettivamente pari ad **€ 1.478.461,00** (decurtazione operata sul Fondo 2015 e consolidata ex art. 9, comma 2 bis del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013), ad **4.378.106,00** (decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato anno 2018 in ossequio al comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018), ad **€ 40.283,00** (decurtazione ai sensi del D.L. 16/2014) ed **€ 886.996,81** (decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016). A seguito delle operazioni di riduzione, l'importo del fondo risulta di **€ 11.563.002,28**.

Sezione 4 – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:	
- Sezione 1	€ 16.775.251,73
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:	
- Sezione 2	€ 1.571.597,36
Totale decurtazione:	
- Sezione 3	€ 6.783.846,81
Totale Fondo categorie sottoposto a certificazione	€ 11.563.002,28

Totale Fondo Posizioni Organizzative	€ 4.534.913,12
Totale Generale	€ 16.097.915,40

Sezione 5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Le uniche risorse inserite nel Fondo ma a destinazione vincolata sono quelle previste dall'art. 67 co. 3 lett. C del CCNL 21/05/2018 che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse del Fondo di natura obbligatoria non oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

- Indennità di comparto	€ 714.676,56
- Progressioni economiche storiche	€ 3.450.114,00

Sezione 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse del Fondo oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

- Indennità turno, reperibilità rischio maneggio valori	€	80.000,00
- Compensi per specifiche responsabilità	€	2.190.320,00
- Attività particolarmente disagiate	€	150.000,00
- Progressioni orizzontali	€	320.000,00
- Premio correlato alla performance	€	4.557.891,72

Sezione 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non sono presenti destinazioni da regolare

Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale sezione 1	€	16.775.251,73
Totale sezione 2	€	1.571.597,36
Totale sezione 3	€	<u>6.783.846,81</u>
Totale Fondo categorie sottoposto a certificazione	€	11.563.002,28

Totale Fondo Posizioni Organizzative	€	<u>4.534.913,12</u>
Totale Generale	€	16.097.915,40

Sezione 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Quote progettazione valore presunto € 40.000,00.

Sezione 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Nella quantificazione del Fondo delle risorse decentrate sono stati rispettati i tre vincoli di carattere generale e nello specifico:

- per le risorse di cui si tratta esiste la totale copertura finanziaria essendo state allocate sull'apposito capitolo di Bilancio le necessarie poste
- gli incentivi economici saranno attribuiti sulla base di principi selettivi come riportato nella relazione illustrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 150/2009.
- per l'anno 2019 le OO.SS., in sede di approvazione del contratto decentrato, hanno concordato l'attivazione delle procedure relative alle Progressioni Economiche Orizzontali nel rispetto del principio di selettività.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

FONDO ANNO 2018

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2018	
Totale Risorse Stabili	€ 14.586.334,22
Totale Risorse Variabili	€ 3.131.779,00
Totale complessivo	€ 17.718.113,22
Decurtazioni	€ 6.543.194,00
Risorse Utilizzabili Fondo Categorie	€ 11.174.919,22
Risorse Fondo Posizioni Organizzative	€ 4.378.107,69
Totale	€ 15.553.026,91

FONDO ANNO 2019

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2019	
Totale Risorse Stabili	€ 16.775.251,73
Totale Risorse Variabili	€ 1.571.597,36
Totale complessivo	€ 18.346.849,09
Decurtazioni	€ 6.783.846,81
Risorse Utilizzabili Fondo Categorie	€ 11.563.002,28
Risorse Fondo Posizioni Organizzative	€ 4.534.913,12
Totale	€ 16.097.915,40

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Per la compatibilità economica finanziaria si rinvia alla comunicazione trasmessa separatamente dal competente Servizio:

Sezione 1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione.

Con apposita Legge Regionale n.2 del 31 gennaio 2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2019 nel quale documento, nel rispetto degli equilibri di bilancio sono stanziati, in appositi capitoli, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria degli istituti demandati alla contrattazione decentrata.

Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La verifica a consuntivo ha dimostrato che il limite di spesa previsto per l'anno 2018 è stato rispettato, si è registrata un'economia per somme non utilizzate nell'anno precedente pari ad € 481.281,54.


Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Nel rispetto degli equilibri di Bilancio le risorse del Fondo sono completamente finanziate con le entrate correnti del Bilancio di previsione (Titolo 1).

Il Dirigente del Servizio
Marina MARINO
Assente

In sostituzione

Roberta RIZZONE



REGIONE ABRUZZO

GIUNTA DELLA REGIONE ABRUZZO

Parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2011 modificato dal D.lgs. 150/2009 in materia di controllo sulla compatibilità dei costi, derivanti dalla costituzione delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) con i vincoli di bilancio e certificazione della relazione illustrativa e tecnica finanziaria – Personale Area Comparto – Anno 2019

Il Collegio dei Revisori,

Premesso:

- Che In data 9/12/2019 ha ricevuto la determinazione dirigenziale n. DPB011/672 DEL 13/11/2019 ad oggetto: "Costituzione risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) – Anno 2019 – integrazione determina n. DPB011/168 del 17/10/2019" corredata dalla la relazione tecnico-finanziaria a firma della dirigente del servizio e del responsabile dell'ufficio e dall'accordo contrattuale firmato in data 21 novembre 2019. In data 20/12/2019, a rettifica della documentazione trasmessa, ha ricevuto il prospetto dei capitoli di bilancio inerenti le destinazioni del fondo;
- Che con determinazione DPB011/168 del 17/10/2019 si è proceduto a costituire il Fondo per le risorse decentrate anno 2019, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 , dall'art. 23, comma 2, del D.LGS. n. 75/2017 e sulla base di un'ipotesi di riduzione, di cui all'art. 33 del D.L.34/2019, applicando il metodo della semi somma dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2019 rispetto ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018;
- Che in merito all'applicazione della riduzione di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 è stata prevista la possibilità di una revisione del Fondo a seguito di eventuali chiarimenti in merito al criterio di calcolo da utilizzare in applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019;
- Che il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 3 settembre 2019 (pubblicato sulla GU del 4/11/2019) "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni" all'art. 1 recita: "il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020";
- Che, conseguentemente, l'amministrazione ha ritenuto di dover procedere a reintegrare il Fondo risorse decentrate anno 2019 dell'importo oggetto di riduzione in applicazione della normativa di cui al D.L. 34/2019, la cui entrata in vigore è stata stabilita dal suddetto decreto a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- Che l'art. 40 – Bis del D. Lgs. n. 165/2001 – Controlli in materia di contrattazione integrativa dispone: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti....."
- Che ai sensi dell'art. 40 comma 3 – sexsies del D.Lgs. 165/2001 "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 – bis, comma 1";
- Che il parere dei revisori dei conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (sostanzialmente la copertura finanziaria) rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale;
- Che il D.lgs. n. 75/2017 art. 23 c.2, in vigore dal 22/6/2017, dispone che ".....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse

aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- Che con Determinazioni n.140 del 02/03/2016 e n.495 del 29/06/2016, successivamente rettificata con la determinazione n.715 del 29/12/2016, è stato quantificato l'importo del Fondo anno 2016;
- Che l'art. 67 del C.C.N.L del 21/05/2018 che disciplina le risorse decentrate destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente suddivide tali risorse in due tipologie così costituite:
 - "Unico importo consolidato" in cui confluiscono le risorse stabili indicate nell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004;
 - "risorse variabili"

Ciò premesso il Collegio, verificato che:

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte sostanzialmente in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo in esame risulta coperto dalle disponibilità di bilancio;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale di comparto - anno 2019.

Il collegio:

- In merito all'allegato indicato nella DPB011/672, invita il servizio competente a rettificare la scheda relativa alla quantificazione del Fondo per la parte relativa alle quote di progettazione per € 40.000,00 (quarantamila/00) comprendendo detto importo all'interno delle risorse variabili e mantenendo invariato l'importo complessivo del fondo;
- in merito alla costituzione delle Fondo per le risorse decentrate:
 - raccomanda, in riferimento alle risorse di cui all'art. 31 c. 3 del CCNL del 22/01/2004 , di valutare anno per anno i requisiti per la sua applicazione e di darne evidenza, non avendo le stesse carattere obbligatorio ed essendo pertanto la sua previsione rimessa al libero apprezzamento dell'Ente;
 - raccomanda, inoltre, di verificare l'applicabilità dell'art. 8 c. 6 "parte variabile" del CCNL 11/04/2008 considerato che il suddetto comma ne prevede l'applicazione "a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008";

Il collegio si riserva di integrare e/o modificare il presente parere a seguito dell'esito di quanto su riportato.

L'Aquila, 24/12/2019

Il Collegio dei Revisori dei conti

Revisore

Presidente

Revisore

Dott.ssa Lucia Romano

Dott. Mario Del Vecchio

Dott. Angiolino Di Francesco